



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIOVANE HOLDEN. CONSULENZA, SVILUPPO E RICERCA PSICOLOGICA"

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "Il Giovane Holden. Consulenza, Sviluppo e Ricerca Psicologica".

L'Associazione ha sede legale in Piazzale Collenuccio 10, 61100 Pesaro (PU), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Art. 2 OGGETTI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 383/2000.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- la diffusione, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei cittadini e delle Autorità nei confronti della disciplina psicologica attraverso le sue potenzialità e applicazioni;
- l'evoluzione della persona attraverso il miglioramento del benessere psicofisico promuovendo la conoscenza di sé, la consapevolezza, l'espressione della creatività e delle potenzialità dell'individuo;
- offrire a tutti i soci occasioni di incontro, di documentazione, formazione, di ricerca, scambio di notizie e conoscenze mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro.

In particolare, per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti, l'Associazione potrà:

- promuovere e favorire la formazione individuale, sociale, culturale e scientifica dei soci;
- sviluppare e realizzare programmi, iniziative, progetti che prevedano la ricerca e il coinvolgimento di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Scuole, Aziende, Professionisti, individui o gruppi che operino in conformità agli obiettivi specificati nei precedenti punti;
- stabilire rapporti di scambio e collaborazione con altri Istituti e Associazioni nazionali ed esteri che abbiano finalità simili all'Associazione;
- promuovere, organizzare e coordinare:
 - a. seminari, corsi, convegni, conferenze e attività rivolti a soci e non;
 - b. interventi di prevenzione in ambito sociale, scolastico, educativo;
 - c. interventi di formazione per soci ed esterni all'Associazione;
 - d. formazione e counseling online attraverso l'utilizzo di supporti tecnologici e del web;
 - e. percorsi di espressione e creatività quali arti grafiche, visive ecc.
 - f. pubblicazione di libri, opuscoli e altri strumenti di studio e informazione.

Art. 3 ASSENZA DI FINE DI LUCRO

L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro.

E' espressamente esclusa, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le cariche elettive sono gratuite, così come le prestazioni svolte dai Soci in favore dell'Associazione.

I componenti degli Organi Sociali, così come i Soci, hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione in favore dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione di indennità per l'espletamento di particolari attività relativa a collaborazioni di natura amministrativo/gestionale.

Art. 4 DURATA E ANNO SOCIALE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 5 DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA E UNIFORMITA' DEL RAPPORTO SOCIALE

L'Associazione è retta dai seguenti principi:

1. democraticità della Struttura;
2. uguaglianza dei diritti di tutti i Soci;
3. sovranità dell'Assemblea Generale dei Soci;
4. uniformità del rapporto sociale;
5. elettività e gratuità delle cariche sociali;
6. obbligatorietà del Rendiconto Economico-Finanziario.

Tutti i Soci hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. La divisione dei Soci nelle categorie di cui al successivo Art. 7 non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto sociale ed ai diritti che ne derivano.

Art. 6 LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE ED INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alle attività sociali, accettano le finalità ed il metodo dell'Associazione e recano in continuità il proprio contributo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intransferibile sia per atto fra vivi sia *mortis causa*, né può essere rivalutata.

La qualifica di Socio si perde per dimissione, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.

Avverso tali provvedimenti non è ammesso ricorso.

Art. 7 CATEGORIE DI SOCI

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- SOCI PROMOTORI: coloro che hanno costituito l'Associazione;
- SOCI ONORARI: coloro che, anche da non Soci, abbiano validamente contribuito all'affermazione e/o al consolidamento dell'Associazione, ad esempio effettuando versamenti di particolare rilevanza a fondo di dotazione o fornendo in generale un supporto significativo all'Associazione; essi sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- SOCI ORDINARI: coloro che aderiscano all'Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnino a versare la quota sociale ordinaria;
- SOCI PSICOLOGI: coloro che siano regolarmente iscritti all'Albo degli Psicologi e svolgano compiti nelle attività organizzate dall'Associazione. Tali Soci sono equiparati, in relazione al pagamento della quota sociale, ai Soci Ordinari;
- SOCI AMATORI: coloro che, pur non essendo abilitati alla professione di Psicologo, siano interessati alla disciplina psicologica e/o alle attività organizzate dall'Associazione. Tali Soci sono equiparati, in relazione al pagamento della quota sociale, ai Soci Ordinari. A giudizio del Consiglio Direttivo essi possono pagare una quota sociale ridotta ovvero, anche in considerazione di particolari situazioni soggettive o di merito, possono venire esonerati dal pagamento delle quote sociali.

Per i Soci Psicologi l'impegno è subordinato al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Tutti i Soci Psicologi devono altresì essere aver conseguito il Diploma di Laurea Quinquennale in Psicologia (Vecchio Ordinamento o Nuovo Ordinamento con Corso di Laurea Specialistica) ed essere regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale degli Psicologi, Sezione A. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione sono responsabili direttamente dell'osservanza di tale norma.

Art. 8 NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, unitamente al Curriculum Vitae e, nel caso di Soci Psicologi, al Numero di Iscrizione al rispettivo Ordine di appartenenza. Ogni aspirante dovrà altresì essere maggiorenne e dimostrare una irreprensibile condotta civile.

L'aspirante Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione a maggioranza di voti. L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione non è ammesso appello. In caso di necessità, il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di avvalersi del parere dei Soci Onorari.



Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La qualifica di Socio si perde:

- a. per RECESSO (*dimissioni*), da presentarsi per iscritto. Tale recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il Socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi sociali e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato;
- b. per RADIAZIONE, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- c. per MOROSITA', a causa del ritardo superiore a tre mesi nel pagamento della quota sociale;
- d. per SCIOGLIMENTO dell'Associazione.

La perdita di qualità di Socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al Socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.

L'esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui all'Articolo 9) lettera c).

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio dei Probiviri ove istituito ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.

A carico dei Soci possono essere inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'AMMONIZIONE;
- la SOSPENSIONE a tempo determinato della frequenza della sede o dagli incarichi sociali.

Tutti i provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci, indipendentemente dalla loro qualifica, debbono essere notificati per iscritto agli interessati ed essere sottoposti, per ratifica, al parere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto dall'Articolo 13) del presente Statuto. Ai Soci viene altresì riconosciuto il diritto all'elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo Articolo 17).

La qualifica di Socio conferisce il diritto a fruire dei servizi e delle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento.

Ogni Socio potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività sociali.

Art. 11 DOVERI DEI SOCI

Ciascun Socio ha il dovere di:

- accettare e osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
- osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri Soci, degli eventuali collaboratori esterni e dei Dirigenti della Stessa;
- corrispondere le quote sociali determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- cooperare attivamente alla formazione culturale e sociale dei consoci e al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- difendere il buon nome dell'Associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità e competenze, le finalità e gli scopi sociali;
- rispettare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 ORGANI SOCIALI

Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;



- d. il Vice-Presidente;
- e. il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo;
- f. il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per chi delega nella misura di cinque deleghe per ogni Socio.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna manuale.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 13 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in Assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario e, se del caso, due scrutatori scelti fra i Soci presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i Soci come le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le deliberazioni dell'Assemblea (*Ordinaria* e *Straordinaria*), in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero negli intervenuti in proprio o per delega, ad eccezione dei casi di modifiche allo Statuto Sociale, per le quali è richiesta la presenza di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei presenti.

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo e per l'esame del Programma Economico-Finanziario preventivo.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti Soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a. deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b. eleggere il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
- c. approvare i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- d. approvare il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- e. approvare il Programma Economico-Finanziario preventivo proposto dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso e ratificarne l'esecuzione;
- f. deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai Soci.

Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto Sociale;



- b. deliberazioni in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- c. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto la voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i Soci, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica illimitata fino a revoca e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito dello stesso settore, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, nel caso di soci psicologi, da parte dell'Ordine a radiazioni dall'Albo professionale o istanze disciplinari. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di nove.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale utilizzando, la cui copia deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e il Vice-Presidente vicario. Possono nominare altresì il Segretario e il Tesoriere, che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, decadenza o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da almeno un terzo dei Consiglieri.

I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dall'Articolo precedente.

Al momento dell'entrata in funzione di un nuovo Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio uscente, decaduto o dimissionario, si intendono automaticamente liberati dalle obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie prestate nell'interesse dell'Associazione.

Tutte le cariche sono onorifiche.

Art. 17 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. attuare le finalità previste nel presente Statuto;
- b. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi e le decisioni delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione Ordinaria e Straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- c. la determinazione delle quote sociali, da parte dei Soci, nonché le modalità di versamento;
- d. l'esame delle domande di ammissione o recesso, radiazione ed esclusione per morosità dei Soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
- e. l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- f. la predisposizione del Programma Economico-Finanziario preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. la redazione del Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- h. la tenuta dei libri sociali, ove istituiti;
- i. la nomina del Segretario e del Tesoriere, che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso egli partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo;
- j. l'approvazione del programma della progettazione delle attività dell'Associazione
- k. la convocazione delle Assemblee dei Soci;
- l. deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.



Art. 18 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente assieme al Vice-Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Sociali.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione dei fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può, sentito il Consiglio Direttivo e con l'avallo del Vice-Presidente:

- conferire e revocare Procure Speciali;
- nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'Ordinaria Amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di Straordinaria Amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo ove istituito, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 19 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale, con particolare riferimento alle pratiche relative ai rapporti con l'Ordine degli Psicologi.

Il Tesoriere si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati tra i Soci.

Art. 20 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i Soci e non;
- c. dalle eventuali elargizioni e contributi erogati da Soci o terzi;
- d. dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni, giornate di studio o incontri;
- e. dal saldo positivo dell'eventuale gestione di bar o punti di ristoro;
- f. dall'utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell'attività dell'Associazione, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità, approvati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- g. da tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all'attività dell'associazione.

Art 21 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle entrate indicate nell'Art. 20;
- b. dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a Riserva;
- c. da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'Associazione;
- d. dalle donazioni, lasciti e successioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe.

E' in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.

Art. 22 ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio Finanziario dell'Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio Finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed un Programma Economico-Finanziario



contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l'Associazione per l'anno finanziario successivo. Qualora tale Rendiconto presenti delle Passività l'Assemblea delibera l'ammontare del Contributo Straordinario da ripartire tra i Soci a conguaglio.

In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività dell'Associazione.

I Rendiconti e i Programmi Economico-Finanziari debbono restare depositati nella sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo approvato dall'Assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee, ove istituito, unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni Socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.

Art. 23 GESTIONE DELLA TESORERIA

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale conto corrente sarà movimentato dal Presidente e dal Tesoriere cui spetta per delega l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 24 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Per l'organizzazione delle attività dell'Associazione possono essere affidanti incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritamente ai Soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzata, tra l'altro, al contenimento delle spese.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l'eventuale remunerazione, ferma restando la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Art. 25 INCOMPATIBILITA'

La qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'Associazione, sia esso di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma, di consulenza o altro.

Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Soci che prestano fattivamente la propria opera in favore dell'Associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico nonché delle indennità e i rimborsi previsti dall'Art. 37, Legge 342/2000 nei limiti previsti dalle vigenti normative fiscali. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese a consegnare al Tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

La funzione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'attribuzione di analoga carica in altre società ed associazioni aventi finalità analoghe.

La funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, optare.

Ove istituiti, la funzione di membro del Collegio dei Revisori dei Conti o di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche, previste dal presente Statuto o successivamente costituite.

Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

Art. 26 SEZIONI OPERATIVE

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'Associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano in ogni caso a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi Soci o nei confronti dell'Associazione. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dall'Ordine Nazionale degli Psicologi. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, ovvero l'Ordine stesso non abbia regolamentato la conciliazione arbitrale, il Collegio sarà composto da tre membri, due dei quali scelto dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pesaro su istanza dell'arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro. La controparte dovrà, entro 15 giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro della stessa designato.



Il Collegio Arbitrale giudicherà *ex bono et aequo*, in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà.

Sede dell'arbitrato darà, salvo diverse previsioni, il comune in cui ha sede l'Associazione.

La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 28 CAUSE DI SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i tre quarti più uno dei presenti all'Assemblea.

Inoltre, lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire *ipso jure* per:

- a. rinuncia alla qualifica di tutti i Soci;
- b. mancata ricostituzione degli Organi Sociali a causa delle reiterata impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 29 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo Socio Ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell'Associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente Art. 21.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute nonché, in quanto applicabili, i regolamenti dell'Ordine Nazionale degli Psicologi.

Il presente Primo Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta Straordinaria, appositamente convocata il giorno 20 Novembre 2006, entra in vigore il giorno 21 Novembre 2006.

Letto, approvato e sottoscritto,

Pesaro, lì 4 Ottobre 2007

Il Presidente

Dr. Luca Bartolucci

Il Vice Presidente

Dr.ssa Francesca Vannucci

Il Segretario

Dr. Massimo Marcolini